

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1. Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi degli artt. 35 e sgg. del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata CITTÀ VISIBILI - l'Associazione di Promozione Sociale" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "CITTÀ VISIBILI - APS" (d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede in Rimini in via Aponia 32.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3. Scopo

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria; e/o:
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4. Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, della seguente attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;



In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

- Promuovere in autonomia e/o in collaborazione con enti pubblici, fondazioni e realtà sociali laboratori, corsi, workshop e seminari.
- Promuovere e distribuire produzioni teatrali, performance, eventi culturali e festivi, festival, mostre, concerti, attività ricreative, ludiche, percorsi di drammaturgia di comunità, percorsi enogastronomici, con l'apporto principalmente dei propri associati.
- Predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, anche tramite la gestione di un sito internet, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati alle attività dell'associazione.
- Collaborare e sensibilizzare enti pubblici e privati sulle iniziative didattiche e culturali.
- Collaborare con altre associazioni presenti sul territorio e con privati cittadini per l'adozione di iniziative congiunte di tipo socio artistico culturale.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1, CTS.

Articolo 5. Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma cinque, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 6. Durata.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II. Associati.

Articolo 7. Definizione di associato.

Sono membri dell'Associazione (d'ora in avanti *Associato* o al plurale gli *Associati*) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati fondatori i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati benemeriti i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati ordinari i quali sono i membri dell'Associazione diversi dei precedenti;

Precisandosi che quando, nello statuto, si menzionano gli associati, senza altra gita senza altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

Possono essere ammessi quali Associati altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'associazione.

Articolo 8. Numero minimo degli Associati.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre associazioni di promozione sociale.

Articolo 9. Diritti e obblighi degli associati.

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 10. Ammissione degli associati.

L'Associazione è improntata al principio della porta aperta e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo statuto e il regolamento dell'Associazione non che la normativa applicabile.

L'Associazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da chi, nell'anno precedente, è stato escluso dall'associazione (art 12).

L'organo preposto all'esame, all'approvazione al ricevimento che la domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 90 giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il 10° giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine la domanda non sia comunicata al soggetto che la presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al collegio dei revisori, il quale delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Articolo 11. Recesso dell'associato

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12. Esclusione dell'associato



Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al collegio arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al collegio arbitrale:

- il collegio arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'armonizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- nel caso di non accoglimento dell'impugnazione l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del collegio arbitrale;
- nel caso di accoglimento dell'impugnazione cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale E dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13. Patrimonio iniziale.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione.

Articolo 14. Entrate

L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a. il percepimento della quota annuale;
- b. il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c. gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d. le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e. i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f. gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g. gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h. i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i. ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 15. Quota Iniziale e Quota annuale.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la quota iniziale).

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la quota annuale).

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a. sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota iniziale e della quota annuale e alla modalità del loro versamento;
- b. sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota iniziale e la quota annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c. siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dell'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16. Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico verso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che effettua l'erogazione;

Nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto e la normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 17. irripetibilità di apporti e versamenti.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nei in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di



partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18. Incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a. per effetto di apporti degli Associati destinati e incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b. per effetto di elargizioni (compresi le donazioni le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c. per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d. per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e. per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19. Salvaguardia del Patrimonio.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della situazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20. Divieto di distribuzione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Articolo 21. Patrimonio destinati a uno specifico affare.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Titolo IV – Sistema di *governance*

Articolo 22. Organi.

Sono organi dell'Associazione (di seguito, gli organi):

- l'Assemblea degli Associati (di seguito, la Assemblea);

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (di seguito, il Presidente B) e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (di seguito, il Vicepresidente);
- il Segretario del Consiglio Direttivo (di seguito, il Segretario);
- il Tesoriere;
- il Comitato esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli associati

Articolo 23. Principi generali.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24. Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda l'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita la sua competenza dallo statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 25. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno 2 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.



L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della provincia di Rimini.

La convocazione dell'Assemblea effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che è di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza: agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati; ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

Qualora il numero degli Associati superi le 500 unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno 2 volte anche su un quotidiano rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26. Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, da Consigliere più anziano di età; un ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza da qualsiasi associato. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive. Dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27. Deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che li intervenga. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di 20 associati), a condizione che siano rispettati metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare in equivoca abilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- b. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c. sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari;
- d. sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale la discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e. ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 28. Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a. nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre;
- b. nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c. gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e. approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
- g. deliberare in ordine ad esclusione degli associati;
- h. deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune;
- i. svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato esecutivo, di delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29. Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto, la scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza previste dall'art 2382 del CC.

Articolo 30. Gratuità dell'incarico.

Dalla nomina Consiglieri, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere o a membro del Comitato esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Articolo 31. Durata della carica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, i consiglieri in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei componenti mancanti. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32. Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione del consiglio è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno 8 giorni prima dell'adunanza: in caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33. Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, da Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 10.000) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagioni no a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dei terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- b. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c. sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consigliari;
- d. sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale la discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e. ove non si tratti di consiglio totalitario, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34. Responsabilità dei Consiglieri.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28, CTS.

Articolo 35. Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente ed altri due Consiglieri.

Il Comitato esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sezione III – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36. Presidente e Vicepresidente.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a. effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo efficiente andamento;
- b. verificare pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c. convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d. predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e. rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f. attribuire ove sia necessario opportuno la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37. Segretario



Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo, del libro verbali del Comitato esecutivo e del libro degli associati.

Articolo 38. Tesoriere.

Il Tesoriere:

- a. cura la gestione della cassa dell'Associazione e le tiene idonea contabilità;
- b. effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c. predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39. Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio di controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del collegio dei controllori. In caso di nomina di un controllore unico e nominato anche un controllore supplente.

In caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale è composto da un controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali; oppure
- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio di controllori, almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al registro dei revisori legali; oppure
- soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico (e da un controllore supplente) o da un collegio dei controllori (e due controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 40. Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto l'inabilitato il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione; coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali; coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdono tali predette loro qualità.

Articolo 41. Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42. Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 numero 231 qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, CTS;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo.

Il collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio dei controllori. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del collegio dei controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del collegio dei controllori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento rinuncia, dal membro del collegio dei controllori più anziano di età.



Le deliberazioni del collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del collegio dei controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del collegio dei contro lui.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Articolo 43. Compenso dell'Organo di Controllo

I membri dell'Organo di Controllo non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 44. Esercizio della funzione di Revisore Legale

La funzione di Revisore Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 45. Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28, CTS

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 46. Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47. Bilancio di esercizio.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 48. Bilancio sociale.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 49. Scritture contabili.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 50. Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle di deliberazioni del Comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello statuto che disciplinano il libro degli associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il libro degli Associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarre copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto libro. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo è tenuto a cura del Comitato esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del collegio dei revisori, i quali possono estrarre copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto libro. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI – Estinzione e Scioglimento

Articolo 51. Devoluzione del Patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma uno, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 52. Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli organi delle associazioni, tra gli organi dell'Associazione, tra i membri degli organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Romagna.

L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dell'Associazione a sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO

16/12/2022

AL N. 3841

IL FUNZIONARIO DELEGATO

IL FUNZIONARIO
Cassica Trigila

